

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 2474/2000 del Consiglio, del 9 novembre 2000, che stabilisce, a norma dell'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3030/93, l'elenco dei prodotti tessili e dell'abbigliamento da integrare nel GATT 1994 il 1° gennaio 2002 e che modifica l'allegato X del regolamento (CEE) n. 3030/93 e l'allegato II del regolamento (CE) n. 3285/94** ..... 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 2475/2000 del Consiglio, del 7 novembre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Slovenia** ..... 15
- Regolamento (CE) n. 2476/2000 della Commissione del 10 novembre 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 21
- ★ **Regolamento (CE) n. 2477/2000 della Commissione, del 10 novembre 2000, che stabilisce i tassi d'interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi comportanti acquisto, magazzinaggio e smercio** ..... 23
- Regolamento (CE) n. 2478/2000 della Commissione, del 10 novembre 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2281/2000 ..... 24
- Regolamento (CE) n. 2479/2000 della Commissione, del 10 novembre 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2282/2000 ..... 25
- Regolamento (CE) n. 2480/2000 della Commissione, del 10 novembre 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2283/2000 ..... 26
- Regolamento (CE) n. 2481/2000 della Commissione, del 10 novembre 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2284/2000 ..... 27
- Regolamento (CE) n. 2482/2000 della Commissione, del 10 novembre 2000, relativo alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2285/2000 ..... 28
- Regolamento (CE) n. 2483/2000 della Commissione, del 10 novembre 2000, che stabilisce, per il mese di ottobre 2000, il tasso di cambio specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero ..... 29

2

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 2484/2000 della Commissione, del 10 novembre 2000, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema A1 nel settore degli ortofrutticoli .....	31
Regolamento (CE) n. 2485/2000 della Commissione, del 10 novembre 2000, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli .....	32
Regolamento (CE) n. 2486/2000 della Commissione, del 10 novembre 2000, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero .....	33
Regolamento (CE) n. 2487/2000 della Commissione, del 10 novembre 2000, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato e che stabilisce l'importo dell'anticipo dell'aiuto .....	35

---

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

**Commissione**

2000/691/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 25 ottobre 2000, che modifica la decisione 97/467/CE che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento** <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2000) 3093] .....

37

2000/692/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 25 ottobre 2000, concernente l'aiuto finanziario della Comunità all'espletamento delle mansioni di alcuni laboratori comunitari di riferimento nel settore della sanità pubblica veterinaria (rischi biologici)** [notificata con il numero C(2000) 3094] .....

38

2000/693/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 25 ottobre 2000, relativa al ritiro dei riferimenti della norma EN 703 «Macchine agricole — Estrattori per sili — Sicurezza» dalla lista dei riferimenti delle norme pubblicate nel quadro dell'attuazione della direttiva 98/37/CE** <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2000) 3104] .....

40

2000/694/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 27 ottobre 2000, che modifica per la terza volta le decisioni 1999/466/CE e 1999/467/CE, che stabiliscono rispettivamente la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi e da tubercolosi per gli allevamenti di bovini di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri** <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2000) 3133] .....

41

2000/695/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 31 ottobre 2000, che modifica la decisione 2000/551/CE recante misure protettive nei confronti degli equidi provenienti da talune parti degli Stati Uniti d'America colpite dalla febbre del Nilo occidentale** <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2000) 3161] .....

42

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 2474/2000 DEL CONSIGLIO  
del 9 novembre 2000**

**che stabilisce, a norma dell'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3030/93, l'elenco dei prodotti tessili e dell'abbigliamento da integrare nel GATT 1994 il 1° gennaio 2002 e che modifica l'allegato X del regolamento (CEE) n. 3030/93 e l'allegato II del regolamento (CE) n. 3285/94**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

visto l'articolo 1, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi <sup>(1)</sup>,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità europea ha concluso l'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (in seguito «OMC») <sup>(2)</sup>, al quale è allegato l'accordo sui tessili e sull'abbigliamento (in seguito «ATA»).
- (2) A norma dell'articolo 2, paragrafi 8, lettera b) e 11 dell'ATA, la Comunità è tenuta, da un lato, a integrare il 1° gennaio 2002 nelle normali regole e discipline del GATT i prodotti che rappresentavano non meno del 18 % del volume totale delle importazioni del 1990 nella Comunità di tutti i prodotti tessili e dell'abbigliamento contemplati dall'ATA e, dall'altro, a notificare l'elenco di tali prodotti all'organo di controllo dei tessili dell'OMC entro il 1° gennaio 2001.
- (3) Nella scelta dei prodotti da integrare, il Consiglio si è basato su vari fattori, segnatamente la sensibilità del prodotto per l'industria comunitaria e le sue componenti regionali in particolare in termini di competitività economica e di occupazione, l'efficacia delle restrizioni quantitative sul prodotto, la capacità dell'industria comunitaria di proseguire il processo di adeguamento all'aumento della concorrenza su prodotti attualmente soggetti a restrizioni quantitative applicate nei confronti di uno o più paesi fornitori, la volontà di incoraggiare l'adeguamento dell'industria ad un ritmo accettabile

durante tutto il periodo transitorio di dieci anni, l'impatto sui consumatori, l'impatto sui paesi terzi e l'opportunità di semplificare il regime all'importazione comunitario per i prodotti tessili e dell'abbigliamento.

- (4) Si è tenuto conto delle osservazioni trasmesse dalle parti interessate che hanno risposto all'invito della Commissione pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* <sup>(3)</sup>.
- (5) Occorre modificare l'elenco di prodotti contenuto nell'allegato X del regolamento (CEE) n. 3030/93 per escluderne i prodotti da integrare il 1° gennaio 2002.
- (6) Occorre modificare l'elenco dei prodotti tessili e dell'abbigliamento soggetti alle normali regole e discipline del GATT, contenuto nell'allegato II del regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune da applicare alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94 <sup>(4)</sup>, per inserirvi, a decorrere dal 1° gennaio 2002, i prodotti da integrare nelle normali regole del GATT,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I prodotti da integrare nelle normali regole del GATT, a decorrere dal 1° gennaio 2002, sono elencati nell'allegato I del presente regolamento.
2. L'allegato X del regolamento (CEE) n. 3030/93 è sostituito dall'allegato che figura all'allegato II del presente regolamento, a decorrere dal 1° gennaio 2002.
3. L'allegato II del regolamento (CE) n. 3285/94 è sostituito dall'allegato che figura all'allegato III del presente regolamento, a decorrere dal 1° gennaio 2002.

<sup>(1)</sup> GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1072/1999 della Commissione (GU L 134 del 28.5.1999, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 336 del 23.12.1994, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU C 88 del 25.3.2000, pag. 18.

<sup>(4)</sup> GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2315/96 (GU L 314 del 4.12.1996, pag. 1).

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 novembre 2000.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. LANG

---

## ALLEGATO I

## Elenco dei prodotti tessili e dell'abbigliamento da integrare nelle normali regole del GATT 1994 (terza fase)

Categoria	Designazione
10	Guanti a maglia
18	Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia
	Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiama, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia
21	Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti superiori di tute sportive (trainings), con fodera, diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
24	Camicie da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili a maglia, per uomo e per ragazzo
	Camicie da notte, pigiama, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna e per ragazza
27	Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna o per ragazza
32	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia (esclusi i tessuti di cotone, ricci di tipo spugna, i nastri e i galloni) e tessuti «tufted», di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
33	Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene, di meno di 3 m di larghezza
	Sacchi e sacchetti da imballaggio, esclusi quelli a maglia, fabbricati con lamette o forme simili
34	Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili, di polietilene o di polipropilene, di 3 m o più di larghezza
36	Tessuti di fibre artificiali continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114
37	Tessuti di fibre artificiali in fiocco
38 A	Stoffe sintetiche a maglia per tende e tendine
40	Tende, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
42	Filati di fibre sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto
	Filati di fibre artificiali; filati di filamenti artificiali, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati semplici di viscosa, non torti o torti fino a 250 giri per metro e filati semplici non testurizzati di acetato di cellulosa
43	Filati di filamenti sintetici o artificiali, filati di fibre artificiali in fiocco, filati di cotone, preparati per la vendita al minuto
47	Filati di lana o di peli fini, cardati, non preparati per la vendita al minuto
48	Filati di lana o di peli fini, pettinati, non preparati per la vendita al minuto
49	Filati di lana o di peli fini, preparati per la vendita al minuto
53	Tessuti di cotone a punto di garza
54	Fibre artificiali, in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura

Categoria	Designazione
55	Fibre sintetiche, in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura
56	Filati di fibre sintetiche in fiocco (compresi i cascami), preparati per la vendita al minuto
59	Tappeti ed altri rivestimenti per pavimenti di materie tessili, diversi da quelli della categoria 58
60	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelin, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (a punto piccolo, a punto di croce, ecc.), anche confezionati
62	Filati di ciniglia; filati spiralati (diversi dai filati metallizzati e dai filati di crine spiralati)
	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi (a macchina o a mano), in pezza, in strisce o in motivi
	Etichette, scudetti e simili, di materie tessili, non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati, tessuti
	Trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri manufatti ornamentali analoghi, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili
63	Ricami in pezza, in strisce o in motivi
	Stoffe a maglia di fibre sintetiche contenenti, in peso, il 5 % o più di filati elastomeri e stoffe a maglia contenenti, in peso, il 5 % o più di fili di gomma
66	Pizzi Rachel e stoffe a peli lunghi di fibre sintetiche
	Coperte, escluse quelle a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
68	Indumenti per bambini piccoli («bébés») ed accessori per oggetti di vestiario, esclusi i guanti per bambini piccoli delle categorie 10 e 87, nonché le calze e i calzini per bambini piccoli, esclusi quelli a maglia, della categoria 88
73	Tute sportive a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
93	Sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti, diversi da quelli fabbricati con lamette e simili di polietilene o di polipropilene
95	Feltri e manufatti di feltro anche impregnati o spalmati, diversi da quelli per ricoprire i pavimenti
98	Manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti, i manufatti di tessuto e i manufatti della categoria 97
101	Spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi da quelli di fibre sintetiche
109	Copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l'esterno
112	Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114
113	Strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia
114	Tessuti e manufatti per usi tecnici
120	Tendine, tende e tende avvolgibili; mantovane e bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lino o di ramiè
123	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, tessuti, di lino o di ramiè, esclusi quelli in passamaneria
	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, di lino o di ramiè, esclusi quelli a maglia
125 A	Filati di filamenti sintentici continui, non condizionati per la vendita al minuto, diversi da quelli della categoria 41

Categoria	Designazione
125 B	Monofilati, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie sintetiche
127 A	Filati di filamenti artificiali continui, non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati della categoria 42
127 B	Monofilati, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie tessili artificiali
129	Filati di peli grossolani o di crine
131	Filati di altre fibre tessili vegetali
133	Filati di canapa
135	Tessuti di peli grossolani o di crine
137	Velluti e felpe, tessuti di ciniglia, nastri, galloni e simili di seta o di cascami di seta
138	Tessuti di filati di carta e di altre fibre tessili, diversi dai tessuti di ramiè
139	Tessuti di fili di metallo o di filati tessili metalizzati
140	Stoffe a maglia di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre artificiali o sintetiche
141	Coperte di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre tessili sintetiche o artificiali
142	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di sisal, di altre fibre della famiglia delle agavi o della canapa di Manila
144	Feltri di peli grossolani
145	Spagno, corde e funi, anche intrecciati: di abaca (canapa di Manila) o di canapa
146 A	Spago per legare, per macchine agricole, in sisal e altre fibre della famiglia delle agavi
146 B	Spago, corde e funi, in sisal e in altre fibre della famiglia delle agavi, diverse dai prodotti della categoria 146 A
146 C	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303
151 A	Rivestimenti del suolo, di cocco
152	Feltri all'ago, di iuta o di altre fibre tessili liberiane, non impregnati, né spalmati e non destinati a ricoprire i pavimenti
160	Fazzoletti da naso e da taschino, di seta o di cascami di seta
161	Indumenti, non a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e dalla categoria 159
ex 6405 20	Altre calzature con tomaie di materie tessili
6601 10	Ombrelloni da giardino e simili
8708 21	Cinture di sicurezza
ex 9404 90	Diversi da sommier, materassi e sacchi a pelo

## ALLEGATO II

## «ALLEGATO X

**Elenco dei prodotti tessili e dell'abbigliamento non ancora integrati nelle normali regole del GATT 1994**

Categoria	Designazione
GRUPPO I A	
1	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto
2	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate
2 a)	di cui: non greggi né imbianchiti
3	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia
3 a)	di cui: non greggi né imbianchiti
GRUPPO I B	
4	Camicie, camicette T-shirts, magliette a collo alto (escluse quelle di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini, a maglia
5	Maglia, pullover (con o senza maniche), twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti); giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia
6	Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti inferiori di tute sportive (trainings), con fodera, diverse da quelle della categoria 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
7	Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e per ragazza
8	Camicie e camicette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
GRUPPO II A	
9	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna; biancheria da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, riccia del tipo spugna, di cotone
20	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia
22	Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto
22 a)	di cui: acrilici
23	Filati di fibre artificiali in fiocco, non preparati per la vendita al minuto
39	Biancheria da tavola, da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, diversa da quella di cotone riccio di tipo spugna



Categoria	Designazione
GRUPPO II B	
12	Calze-mutande (collants), calze, sottocalze, calzini, proteggicalze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70
13	Mutande, mutandine e slip per uomo o per ragazzo, nonché per donna o per ragazza, a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
14	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, tessuti, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)
15	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)
16	Vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive (trainings), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per uomo o per ragazzo, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
17	Giacche e giacchette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
26	Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
28	Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e short (diversi da quelli da bagno), a maglia di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
29	Abiti a giacca, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive (trainings), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per donna o per ragazza, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
31	Reggiseno e bustine, tessuti o a maglia
78	Indumenti, non a maglia, esclusi quelli delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77
83	Cappotti, giacche di vario tipo e altri indumenti, comprese le tute e gli insiemi da sci, esclusi gli indumenti delle categorie 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74 e 75
GRUPPO III A	
35	Tessuti di fibre sintetiche continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114
35 a)	di cui: non greggi né imbianchiti
38 B	Tendine, escluse quelle a maglia
50	Tessuti di lana o di peli fini
GRUPPO III B	
90	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di fibre sintetiche
97	Reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde

Categoria	Designazione
GRUPPO IV	
115	Filati di lino o di ramiè
117	Tessuti di lino o di ramiè
118	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, di lino o di ramiè, esclusa quella a maglia
121	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di lino o di ramiè
GRUPPO V	
130 A	Filati di seta, diversi dai filati di cascami di seta
130 B	Filati di seta, diversi da quella della categoria 130 A; pelo di Messina (crine di Firenze)
136	Tessuti di seta o di cascami di seta
151 B	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili di iuta o di altre fibre tessili liberiane diversi dai tappeti "tufted" o "flocati"
156	Bluse e pullover, a maglia, di seta o di cascami di seta, per donna o ragazza
157	Indumenti a maglia diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 a della categoria 156
159	Abiti, bluse e bluse-camicette, non a maglia, di seta o di cascami di seta
	Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili, non a maglia, di seta o di cascami di seta
	Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte di seta o di cascami di seta
ALTRI	
3005 90	Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (per esempio: medicazioni, cerotti, senapismi), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari, diversi dalle medicazioni adesive ed altri prodotti aventi uno strato adesivo»

## ALLEGATO III

## «ALLEGATO II

## Elenco dei prodotti tessili e dell'abbigliamento integrati nelle normali regole del GATT 1994

Categoria	Designazione
10	Guanti a maglia
18	Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia
	Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiama, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia
19	Fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli a maglia
21	Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti superiori di tute sportive (trainings), con fodera, diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
24	Camicie da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili a maglia, per uomo e per ragazzo
	Camicie da notte, pigiama, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna e per ragazza
27	Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna o per ragazza
32	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia (esclusi i tessuti di cotone, ricci di tipo spugna, i nastri e i galloni) e tessuti "tufted", di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
33	Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene, di meno di 3 m di larghezza
	Sacchi e sacchetti da imballaggio, esclusi quelli a maglia, fabbricati con lamette o forme simili
34	Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili, di polietilene o di polipropilene, di 3 m o più di larghezza
36	Tessuti di fibre artificiali continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114
37	Tessuti di fibre artificiali in fiocco
38 A	Stoffe sintetiche a maglia per tende e tendine
40	Tende, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
41	Filati di filamenti sintetici continui, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati non testurizzati, semplici, non torti o torti fino a 50 giri per metro
42	Filati di fibre sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto
	Filati di fibre artificiali; filati di filamenti artificiali, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati semplici di viscosa, non torti o torti fino a 250 giri per metro e filati semplici non testurizzati di acetato di cellulosa

Categoria	Designazione
43	Filati di filamenti sintetici o artificiali, filati di fibre artificiali in fiocco, filati di cotone, preparati per la vendita al minuto
46	Lana e peli fini, cardati o pettinati
47	Filati di lana o di peli fini, cardati, non preparati per la vendita al minuto
48	Filati di lana o di peli fini, pettinati, non preparati per la vendita al minuto
49	Filati di lana o di peli fini, preparati per la vendita al minuto
53	Tessuti di cotone a punto di garza
54	Fibre artificiali, in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura
55	Fibre sintetiche, in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura
56	Filati di fibre sintetiche in fiocco (compresi i cascami), preparati per la vendita al minuto
58	Tappeti a punti annodati od arrotondati, anche confezionati
59	Tappeti ed altri rivestimenti per pavimenti di materie tessili, diversi da quelli della categoria 58
60	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelin, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (a punto piccolo, a punto di croce, ecc.), anche confezionati
61	Nastri, galloni e simili, nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), escluse le etichette e gli articoli simili della categoria 62
	Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma
62	Filati di ciniglia; filati spiralati (diversi dai filati metallizzati e dai filati di crine spiralati)
	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi (a macchina o a mano), in pezza, in strisce o in motivi
	Etichette, scudetti e simili, di materie tessili, non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati, tessuti
	Trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri manufatti ornamentali analoghi, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili
	Ricami in pezza, in strisce o in motivi
63	Stoffe a maglia di fibre sintetiche contenenti, in peso, il 5 % o più di filati elastomeri e stoffe a maglia contenenti, in peso, il 5 % o più di fili di gomma
	Pizzi Rachel e stoffe a peli lunghi di fibre sintetiche
65	Stoffe a maglia, diverse dai manufatti delle categorie 38 A e 63, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
66	Coperte, escluse quelle a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali

Categoria	Designazione
67	Accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), a maglia; biancheria di qualsiasi tipo, a maglia; tende, tendine, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, a maglia; coperte a maglia; altri manufatti a maglia, comprese le parti di indumenti o di accessori di abbigliamento
68	Indumenti per bambini piccoli ("bébés") ed accessori per oggetti di vestiario, esclusi i guanti per bambini piccoli delle categorie 10 e 87, nonché le calze e i calzini per bambini piccoli, esclusi quelli a maglia, della categoria 88
69	Sottovesti e sottogonne a maglia, per donna e per ragazza
70	Calze-mutande ("collants"), di fibre sintetiche, di filati semplici meno di 67 decitex (6,7 tex)
	Calze da donna, di fibre sintetiche
72	Costumi, mutandine e slip da bagno, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
73	Tute sportive a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
74	Abiti a giacca, completi e insiemi, a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci
75	Vestiti, completi e insiemi a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci
76	Indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per uomo o per ragazzo
77	Tute e insiemi da sci, esclusi quelli a maglia
84	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone, di fibre sintetiche o artificiali
85	Cravatte, cravatte a farfalla e fazzoletti a cravatta, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
86	Busti, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti e loro parti, anche a maglia
87	Guanti, diversi da quelli a maglia
88	Calze e calzini, esclusi quelli a maglia; altri accessori per oggetti di vestiario, parti di indumenti o di accessori per oggetti di vestiario, diversi da quelli per bambini piccoli ("bébés"), esclusi quelli a maglia
91	Tende
93	Sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti, diversi da quelli fabbricati con lamette e simili di polietilene o di polipropilene
94	Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di larghezza non superiore a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili
95	Feltri e manufatti di feltro anche impregnati o spalmati, diversi da quelli per ricoprire i pavimenti
96	Stoffe non tessute e manufatti di stoffe non tessute, anche impregnati o spalmati
98	Manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti, i manufatti di tessuto e i manufatti della categoria 97

Categoria	Designazione
99	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi usati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili, rigidi dei tipi usati per cappelleria Linoleum, anche tagliati; rivestimenti per pavimenti costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati Tessuti gommati diversi da quelli a maglia, esclusi quelli per pneumatici Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili, diversi da quelli della categoria 100
100	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie
101	Spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi da quelli di fibre sintetiche
109	Copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l'esterno
110	Materassi pneumatici, tessuti
111	Oggetti da campeggio, tessuti, diversi da quelli dei materassi pneumatici e dalle tende
112	Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114
113	Strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia
114	Tessuti e manufatti per usi tecnici
120	Tendine, tende e tende avvolgibili; mantovane e bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lino o di ramiè
122	Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di lino, esclusi quelli a maglia
123	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, tessuti, di lino o di ramiè, esclusi quelli in passamaneria Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, di lino o di ramiè, esclusi quelli a maglia
124	Fibre sintetiche in fiocco
125 A	Filati di filamenti sintetici continui, non condizionati per la vendita al minuto, diversi da quelli della categoria 41
126	Fibre artificiali in fiocco
127 A	Filati di filamenti artificiali continui, non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati della categoria 42
129	Filati di peli grossolani o di crine
131	Filati di altre fibre tessili vegetali
133	Filati di canapa
134	Filati metallici
135	Tessuti di peli grossolani o di crine
137	Velluti e felpe, tessuti e tessuti di ciniglia, nastri, galloni e simili di seta o di cascami di seta

Categoria	Designazione
138	Tessuti di filati di carta e di altre fibre tessili, diversi dai tessuti di ramiè
139	Tessuti di fili di metallo o di filati tessili metallizzati
140	Stoffe a maglia di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre artificiali o sintetiche
141	Coperte di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre tessili sintetiche o artificiali
142	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di sisal, di altre fibre della famiglia delle agavi o della canapa di Manila
144	Feltri di peli grossolani
145	Spago, corde e funi, anche intrecciati: di abaca (canapa di Manila) o di canapa
146 A	Spago per legare, per macchine agricole, in sisal e altre fibre della famiglia delle agavi
146 B	Spago, corde e funi, in sisal e in altre fibre della famiglia delle agavi, diverse dai prodotti della categoria 146 A
148 A	Filati di iuta e di altre fibre tessili liberiane della voce 5303
149	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza superiore a 150 cm
150	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza inferiore o uguale a 150 cm; sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane, diversi da quelli usati
151 A	Rivestimenti del suolo, di cocco
152	Feltri all'ago, di iuta o di altre fibre tessili liberiane, non impregnati, né spalmati e non destinati a ricoprire i pavimenti
153	Sacchi e sacchetti da imballaggio usati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane alla voce 5303
160	Fazzoletti da naso e da taschino, di seta o di cascami di seta
161	Indumenti, non a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e dalla categoria 159
5604 10	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili
6309 00	Oggetti da rigattiere
6405 20	Altre calzature con tomaie di materie tessili
6501 00	Campane non formate, né cerchiate, dischi o piatti, manicotti o cilindri anche tagliati nel senso dell'altezza, di feltro, per cappelli
6502 00	Campane o forme per cappelli, ottenute per intreccio o fabbricate unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, non formate, né cerchiate né guarnite
6503 00	Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti
6504 00	Cappelli, copricapo ed altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti
6505 90	Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti
6601 10	Ombrelloni da giardino e simili
6601 91	Ombrelli (da pioggia o da sole) e ombrelloni con fusto o manico telescopico

Categoria	Designazione
6601 99	Altri ombrelli
8708 21	Cinture di sicurezza
8804 00	Paracadute (compresi quelli dirigibili e parapendii) e rotochutes; loro parti ed accessori
9113 90	Altri cinturini e braccialetti per orologi
9404 90	Diversi da sommier, materassi e sacchi a pelo
9502 91	Vestiti e loro accessori, calzature e cappelli per bambole raffiguranti unicamente soggetti umani
ex 3921 12	
ex 3921 13	
ex 3921 90	
ex 4202 12	
ex 4202 22	
ex 4202 32	
ex 4202 92	
ex 6406 10	
ex 6406 99	
ex 7019 10	
ex 7019 20	
ex 9612 10»	



**REGOLAMENTO (CE) N. 2475/2000 DEL CONSIGLIO  
del 7 novembre 2000**

**che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Slovenia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra <sup>(1)</sup>, prevede determinate concessioni per taluni prodotti agricoli originari della Slovenia.
- (2) In linea con le direttive adottate dal Consiglio il 30 marzo 1999, il 22 maggio 2000 la Commissione e la Slovenia hanno concluso i negoziati relativi ad un protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo.
- (3) Il fondamento giuridico del protocollo aggiuntivo, che prevede nuove concessioni agricole, sarà l'articolo 21, paragrafo 5 dell'accordo europeo, a norma del quale la Comunità e la Slovenia devono esaminare, in sede di Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni.
- (4) La rapida attuazione degli adeguamenti costituisce una parte essenziale dell'esito dei negoziati per la conclusione di un protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo con la Slovenia.
- (5) Si ravvisa pertanto l'opportunità di stabilire un adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Slovenia.
- (6) La Slovenia adotterà le opportune disposizioni legislative, per iniziativa autonoma e in via transitoria, per attuare rapidamente e contemporaneamente l'adattamento delle concessioni agricole della Slovenia previste nell'accordo europeo.
- (7) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per

l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(2)</sup>.

- (8) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(3)</sup>, ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di dichiarazione in dogana,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Il regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti agricoli originari della Slovenia, definito negli allegati A(a) e A(b) del presente regolamento, sostituisce quello definito nell'allegato VI dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra.
2. Alla data di entrata in vigore del protocollo aggiuntivo che adegua l'accordo europeo di cui al paragrafo 1, le concessioni previste da tale protocollo sostituiscono quelle di cui agli allegati A(a) e A(b) del presente regolamento.
3. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente regolamento secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

*Articolo 2*

1. I contingenti tariffari recanti un numero d'ordine inferiore a 09.4000 sono gestiti dalla Commissione ai sensi degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.
2. I quantitativi di merci immesse in libera pratica nella Comunità dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2000 con un'aliquota di dazio preferenziale di cui all'allegato VI dell'accordo europeo, nell'ambito dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.1532, 09.1533, 09.1534, 09.1535, 09.1537, 09.1541, 09.1542, 09.1543, 09.1544, 09.4082, 09.4083, 09.4084, 09.4086, 09.4087, 09.4088, 09.4089 e 09.4090, sono integralmente contabilizzati sui contingenti tariffari recanti gli stessi numeri d'ordine previsti all'allegato A(b) del presente regolamento.

<sup>(2)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

<sup>(3)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/1999 (GU L 197 del 29.7.1999, pag. 25).

<sup>(1)</sup> GU L 51 del 26.2.1999, pag. 3.

*Articolo 3*

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito a norma dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune del mercato dei cereali <sup>(1)</sup> ovvero, laddove necessario, dal comitato istituito ai sensi delle pertinenti disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 novembre 2000.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

L. FABIUS

---

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1).

## ALLEGATO A(a)

## I dazi doganali all'importazione applicabili nella Comunità ai prodotti originari della Slovenia di seguito elencati sono aboliti

Codice NC <sup>(1)</sup>	Codice NC <sup>(1)</sup>	Codice NC <sup>(1)</sup>	Codice NC <sup>(1)</sup>	Codice NC <sup>(1)</sup>
0101 20 10	0603 90 00	0811 90 70	1212 10 99	1514 10 10
0104 20 10	0604 10 90	0811 90 85	1214 90 10	1514 10 90
0106 00 10	0604 91 21	0812 10 00		1514 90 10
0106 00 20	0604 91 29	0812 90 40	1302 12 00	1515 11 00
0205 00 11	0604 91 41	0812 90 60	1302 13 00	1515 19 10
0205 00 19	0604 91 49	0812 90 70	1302 19 05	1515 19 90
0205 00 90	0604 91 90	0812 90 95	1502 00 90	1515 21 10
0206 80 91	0604 99 90	0813 10 00	1503 00 19	1515 21 90
0206 90 91		0813 30 00	1503 00 90	1515 29 10
0207 13 91	0701 10 00	0813 40 10	1504 10 10	1515 29 90
0207 14 91	0703 10 11	0813 40 95	1504 10 99	1515 30 90
0207 26 91	0709 51 30	0813 50 15	1504 20 10	1515 50 11
0207 27 91	0709 51 50	0813 50 19	1504 30 10	1515 50 19
0207 35 91	0709 51 90	0813 50 39	1507 10 10	1515 50 91
0207 36 89	0709 90 40	0813 50 91	1507 10 90	1515 50 99
0208 10 11	0711 30 00	0813 50 99	1507 90 10	1515 90 29
0208 10 19	0712 30 00	0814 00 00	1508 10 90	1515 90 39
0208 20 00	0713 50 00		1508 90 10	1515 90 40
0208 20 00	0713 90 10	0901 12 00	1508 90 90	1515 90 51
0208 90 10	0713 90 90	0902 10 00	1511 10 90	1515 90 59
0208 90 50	0714 20 10	0904 12 00	1511 90 11	1515 90 60
0208 90 60	0714 20 90	0904 20 10	1511 90 19	1515 90 91
0208 90 80	0714 90 90	0904 20 90	1511 90 91	1515 90 99
0210 90 10		0905 00 00	1511 90 99	1516 20 95
0210 90 79	0802 11 90	0907 00 00	1512 11 10	1516 20 96
0407 00 90	0802 12 90	0910 20 90	1512 11 91	1516 20 98
0410 00 00	0802 21 00	0910 40 13	1512 11 99	1518 00 31
0601 10 10	0802 22 00	0910 40 19	1512 19 10	1518 00 39
0601 10 20	0802 31 00	0910 40 90	1512 21 10	1518 00 91
0601 10 30	0802 32 00	0910 91 90	1512 21 90	1518 00 95
0601 10 40	0802 40 00	0910 99 99	1512 29 10	1518 00 99
0601 10 90	0802 50 00	1006 10 10	1512 29 90	1522 00 91
0601 20 30	0802 90 50	1007 00 10	1513 11 10	
0601 20 90	0802 90 60	1208 10 00	1513 11 99	
0602 10 90	0802 90 85	1209 10 00	1513 19 19	2001 90 20
0602 20 90	0804 20 10	1209 19 00	1513 19 30	2005 90 75
0602 30 00	0804 20 90	1209 23 80	1513 19 91	2008 19 11
0602 40 10	0806 20 11	1209 29 50	1513 19 99	2008 19 13
0602 40 90	0806 20 12	1209 29 80	1513 21 11	2008 19 51
0602 90 10	0806 20 91	1209 30 00	1513 21 19	2008 19 59
0602 90 30	0806 20 98	1209 91 10	1513 21 30	2008 92 72
0602 90 45	0807 11 00	1209 91 90	1513 21 90	
0602 90 51	0807 19 00	1209 99 91	1513 29 11	2302 50 00
0602 90 59	0808 20 90	1209 99 99	1513 29 19	2306 90 19
0602 90 70	0810 40 30	1210 10 00	1513 29 30	2308 90 90
0602 90 91	0810 40 50	1210 20 10	1513 29 50	2309 90 51
0602 90 99	0810 40 90	1210 20 90	1513 29 91	2309 90 93
0603 10 80	0810 50 00	1211 90 30	1513 29 99	2309 90 95
	0810 90 85	1212 10 10		

<sup>(1)</sup> Come definiti dal regolamento (CE) n. 2204/1999 della Commissione, del 12 ottobre 1999, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 278 del 28.10.1999, pag. 1).

## ALLEGATO A(b)

Le importazioni nella Comunità dei prodotti di seguito elencati, originari della Slovenia, sono soggette alle concessioni in appresso indicate.

(NPF = dazio della nazione più favorita)

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) (2)	Quantità annuale 2000 (tonnellate)	Quantità annuale 2001 (tonnellate)	Quantità annuale anni successivi (tonnellate)	Disposizioni specifiche
	0101 19 90	Cavalli vivi, non destinati alla macellazione	67	illimitata	illimitata	illimitata	
09.4082	ex 0201 10 00 0201 20 20 0201 20 30 0201 20 50 0201 30	Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate: Carcasse e mezzene, diverse dalle carni bovine di alta qualità Quarti detti «compensati» Busti e quarti anteriori Selle e quarti posteriori disossate	20	9 100	9 800	10 500	
09.4083	0207 11 0207 12	Volatili interi, freschi o refrigerati (galli e galline) Volatili interi, congelati (galli e galline)	20	1 560	1 680	1 800	
09.4111	0207 13 10	Pezzi disossati di galli e galline, freschi o refrigerati	esenzione	250	500	500	(3)
09.4112	0207 14 10	Pezzi disossati di galli e galline, congelati	esenzione	250	500	500	(3)
09.4084	0207 13 20 0207 13 30 0207 13 40 0207 13 50 0207 13 60 0207 13 70 0207 14 20 0207 14 30 0207 14 40 0207 14 50 0207 14 60 0207 14 70	Pezzi non disossati e frattaglie di galli e galline, freschi o refrigerati  Pezzi non disossati e frattaglie di galli e galline, congelati	20	1 300	1 400	1 500	(3)
09.4113	0210 11 31	Prosciutti e loro pezzi, non disossati, essiccati o affumicati, di suini della specie domestica	esenzione	200	400	400	(3)
09.4114	0210 19 81	Carni disossate, essiccate o affumicate, di suini della specie domestica	esenzione	75	150	150	(3)
09.4086	0402 10 0402 21	Latte scremato in polvere Latte intero in polvere	20	1 300	1 400	1 500	

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) (2)	Quantità annuale 2000 (tonnellate)	Quantità annuale 2001 (tonnellate)	Quantità annuale anni successivi (tonnellate)	Disposizioni specifiche
09.4087	0403 10	Iogurt	20	650	700	750	
09.4088	0406 90	Formaggi (Emmental, Edam, Gouda, Sbrinz)	20	390	420	450	
09.4115	0407 00 19	Uova di volatili da cortile, in guscio, da cova	esenzione	100	200	200	(3)
09.4116	0407 00 30	Uova di volatili da cortile, in guscio, non da cova	esenzione	68	135	135	(3)
09.4117	0408 19 81	Tuorli liquidi	esenzione	225	450	450	(3)
09.4118	0408 19 89	Tuorli non liquidi (compresi congelati)	esenzione	75	150	150	(3)
09.4119	0408 99 80	Uova di volatili, sguosciate, altre	esenzione	75	150	150	(3)
	0409 00 00	Miele naturale	93	illimitata	illimitata	illimitata	
09.1532	0701 90 10 0701 90 50	Patate, fresche o refrigerate, diverse dalle patate da semina	20	195	210	225	
09.1731	0701 90 90	Patate, fresche o refrigerate, diverse dalle patate da semina, altre	esenzione	2 500	5 000	5 000	(3)
09.1533	0704 90	Cavoli e cavolfiori, altri	20	130	140	150	
09.1534	0705 11 00	Lattughe a cappuccio	20	130	140	150	
09.1535	0706 10 00	Carote e navoni	20	1 040	1 120	1 200	
	ex 0707 00 05 ex 0711 40 00	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati (dal 16 maggio al 31 ottobre) Cetrioli e cetriolini	80	illimitata	illimitata	illimitata	(4)
09.1732	0808 10	Mele, fresche	esenzione	5 000	10 000	10 000	(4) (3)
09.1537	ex 0808 20 50	Pere, dal 1° agosto al 31 dicembre	20	2 210	2 380	2 550	(4)
09.4089	ex 1601 00 91 ex 1601 00 99	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue, tranne di pollame	20	130	140	150	
09.4120	ex 1601 00	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue, di pollame	esenzione	500	1 000	1 000	(3)
09.4090	1602 32 19 1602 39 29	Preparazioni e conserve di carni di pollame	20	1 560	1 680	1 800	
	ex 2001 10 00	Cetrioli e cetriolini	esenzione	illimitata	illimitata	illimitata	

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci <sup>(1)</sup>	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) <sup>(2)</sup>	Quantità annuale 2000 (tonnellate)	Quantità annuale 2001 (tonnellate)	Quantità annuale anni successivi (tonnellate)	Disposizioni specifiche
09.1733	2002	Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico	esenzione	1 350	2 700	2 700	<sup>(3)</sup>
09.1541	ex 2004 90 30	Crauti, congelati	esenzione	65	70	75	
	ex 2004 90 98 ex 2005 90 70	Ajvar, congelati Ajvar, non congelati	esenzione	illimitata	illimitata	illimitata	
09.1542	ex 2008 60 39 2008 60 51 2008 60 61 2008 60 71 2008 60 91	Ciliege preparate, con aggiunta di alcole: Ciliege dolci per prodotti a base di cioccolato Ciliege acide	esenzione	650	700	750	
	2009 70 30 2009 70 93 2009 70 99	Succhi di mela	50	illimitata	illimitata	illimitata	
09.1543	2009 80 71	Succhi di ciliege	20	195	210	225	
09.1544	2009 90 11 2009 90 19 2009 90 31 2009 90 39	Miscugli di succhi	20	260	280	300	

<sup>(1)</sup> Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

<sup>(2)</sup> Quando esiste un dazio minimo NPF, il dazio minimo applicabile è uguale al dazio minimo NPF moltiplicato per la percentuale indicata in questa colonna.

<sup>(3)</sup> Reso carcassa.

<sup>(4)</sup> La riduzione si applica unicamente alla parte ad valorem del dazio.

<sup>(5)</sup> Per il 2000 la concessione si applica a partire dal 1° luglio 2000.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2476/2000 DELLA COMMISSIONE**  
**del 10 novembre 2000**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di**  
**entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'11 novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 novembre 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	123,1
	204	79,1
	999	101,1
0707 00 05	052	114,9
	628	146,0
	999	130,4
0709 90 70	052	88,6
	999	88,6
0805 20 10	204	53,9
	999	53,9
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	65,3
	999	65,3
	0805 30 10	67,9
0806 10 10	528	53,8
	600	60,8
	999	60,8
	052	100,8
	064	94,8
	400	272,1
	504	236,7
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	508	410,1
	632	37,2
	999	192,0
	039	82,1
	052	87,5
	388	42,9
	400	69,4
	404	92,0
	720	40,0
	999	69,0
0808 20 50	052	94,7
	064	58,8
	999	76,8

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».



**REGOLAMENTO (CE) N. 2477/2000 DELLA COMMISSIONE  
del 10 novembre 2000**

**che stabilisce i tassi d'interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli  
interventi comportanti acquisto, magazzinaggio e smercio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del FEAOG, sezione garanzia <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/96 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 411/88 della Commissione, del 12 febbraio 1988, che stabilisce il metodo ed il tasso d'interesse da utilizzare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e vendita <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2623/1999 <sup>(4)</sup>, il tasso d'interesse uniforme utilizzato per calcolare le spese di finanziamento degli interventi corrisponde ai tassi Euribor a termine di tre e di dodici mesi applicando rispettivamente una ponderazione di 1/3 e 2/3.
- (2) La Commissione fissa questo tasso prima dell'inizio di ogni esercizio contabile del FEAOG, sezione garanzia, sulla base dei tassi d'interesse constatati durante i sei mesi che precedono la fissazione stessa.
- (3) L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 411/88 dispone che, se il tasso del costo d'interesse sostenuto da uno Stato membro è inferiore per almeno sei mesi al tasso d'interesse uniforme fissato per la Comunità, per questo Stato membro è fissato un tasso d'interesse specifico. Gli Stati membri hanno comunicato detti costi alla Commissione prima della fine dell'esercizio. In mancanza della comunicazione di uno Stato membro, il tasso dei costi d'interesse da applicare viene calcolato in

base ai tassi d'interesse di riferimento di cui all'allegato del predetto regolamento.

- (4) Conformemente alle summenzionate disposizioni, occorre fissare i tassi d'interesse per l'esercizio contabile 2001.
- (5) Le misure previste al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le spese imputabili dell'esercizio 2001 del FEAOG, sezione garanzia:

- 1) Il tasso d'interesse di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 411/88 è fissato al 4,6 %.
- 2) Il tasso d'interesse specifico di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 411/88 è fissato al:
  - 3,8 % per la Svezia,
  - 4 % per l'Irlanda,
  - 4,1 % per la Francia, l'Austria e la Finlandia,
  - 4,5 % per l'Italia.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 163 del 2.7.1996, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU L 40 del 13.2.1988, pag. 25.

<sup>(4)</sup> GU L 318 dell'11.12.1999, pag. 14.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2478/2000 DELLA COMMISSIONE  
del 10 novembre 2000**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della  
gara indetta dal regolamento (CE) n. 2281/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2281/2000 della Commissione <sup>(3)</sup> ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 <sup>(5)</sup>, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In base alle offerte presentate dal 3 al 9 novembre 2000, è fissata una restituzione massima pari a 174,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2281/2000.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'11 novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 260 del 14.10.2000, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

<sup>(5)</sup> GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2479/2000 DELLA COMMISSIONE  
del 10 novembre 2000**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A  
nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2282/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2282/2000 della Commissione <sup>(3)</sup> ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 <sup>(5)</sup>, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In base alle offerte presentate dal 3 al 9 novembre 2000, è fissata una restituzione massima pari a 179,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi d'Europa, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2282/2000.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'11 novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 260 del 14.10.2000, pag. 10.

<sup>(4)</sup> GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

<sup>(5)</sup> GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2480/2000 DELLA COMMISSIONE  
del 10 novembre 2000**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A  
nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2283/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2283/2000 della Commissione <sup>(3)</sup> ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 <sup>(5)</sup>, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In base alle offerte presentate dal 3 al 9 novembre 2000, è fissata una restituzione massima pari a 169,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2283/2000.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'11 novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 260 del 14.10.2000, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

<sup>(5)</sup> GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2481/2000 DELLA COMMISSIONE  
del 10 novembre 2000**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della  
gara indetta dal regolamento (CE) n. 2284/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2284/2000 della Commissione <sup>(3)</sup> ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 <sup>(5)</sup>, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In base alle offerte presentate dal 3 al 9 novembre 2000, è fissata una restituzione massima pari a 245,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi del codice NC 1006 30 67 a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2284/2000.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'11 novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 260 del 14.10.2000, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

<sup>(5)</sup> GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2482/2000 DELLA COMMISSIONE  
del 10 novembre 2000**

**relativo alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione  
dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2285/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del 6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1453/1999 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2285/2000 della Commissione <sup>(5)</sup> ha indetto una gara per la sovvenzione alla spedizione di riso alla Riunione.
- (2) Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2692/89, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22

del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di non dar seguito alla gara.

- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2692/89, non è opportuno fissare una sovvenzione massima.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Non è dato seguito alle offerte presentate dal 6 al 9 novembre 2000 nell'ambito della gara per la sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi del codice NC 1006 20 98 a destinazione dell'isola della Riunione di cui al regolamento (CE) n. 2285/2000.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'11 novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 261 del 7.9.1989, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU L 167 del 2.7.1999, pag. 19.

<sup>(5)</sup> GU L 260 del 14.10.2000, pag. 19.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2483/2000 DELLA COMMISSIONE****del 10 novembre 2000****che stabilisce, per il mese di ottobre 2000, il tasso di cambio specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agrimonetario dell'euro <sup>(3)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1713/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità particolari per l'applicazione del tasso di conversione agricolo nel settore dello zucchero <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1642/1999 <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1713/93 stabilisce che l'ammontare del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2038/1999 deve essere convertito in moneta nazionale mediante un tasso di conversione agricolo specifico uguale alla media, calcolata pro rata temporis, dei tassi di conversione agricoli applicabili durante il mese di magazzinaggio. Tale tasso di conversione agricolo specifico dev'essere fissato mensilmente per il mese prece-

dente. Tuttavia, per i rimborsi applicabili a partire dal 1° gennaio 1999, a seguito dell'introduzione del regime agrimonetario dell'euro a partire dalla stessa data occorre fissare i tassi di conversione limitatamente ai tassi di cambio specifici tra l'euro e le monete nazionali degli Stati membri che non hanno adottato la moneta unica.

- (2) In applicazione delle suddette disposizioni, occorre stabilire, per il mese di ottobre 2000, il tasso di cambio specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nelle monete nazionali, conformemente a quanto indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il tasso di cambio specifico da utilizzare per la conversione in moneta nazionale dell'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2038/1999 per il mese di ottobre 2000 figura in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'11 novembre 2000. Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

<sup>(3)</sup> GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 94.

<sup>(5)</sup> GU L 195 del 28.7.1999, pag. 3.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 10 novembre 2000, che stabilisce, per il mese di ottobre 2000, il tasso di cambio specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero**

---

Tassi di cambio specifici		
1 EUR =	7,44774	corone danesi
	339,441	dracme greche
	8,52398	corone svedesi
	0,589719	lire sterline

---



**REGOLAMENTO (CE) N. 2484/2000 DELLA COMMISSIONE**  
**del 10 novembre 2000**

**relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema A1 nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 298/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1877/2000 della Commissione <sup>(3)</sup>, ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema A1, diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare.
- (2) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2190/96 ha stabilito le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari per evitare il superamento dei quantitativi per cui possono essere rilasciati i titoli del sistema A1.
- (3) Tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, le suddette quantità sarebbero superate, previa detrazione o aggiunta delle quantità di

cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2190/96, qualora venissero rilasciati senza restrizioni i titoli del sistema A1 chiesti a partire dal 7 novembre 2000 per le nocciole sgusciate. Di conseguenza, è opportuno fissare, per tale prodotto, una percentuale di rilascio da applicare alle quantità richieste il 7 novembre 2000 e respingere le domande di titoli del sistema A1 presentate successivamente nell'arco dello stesso periodo di presentazione delle domande,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I titoli di esportazione del sistema A1 per le nocciole sgusciate, la cui domanda è stata presentata il 7 novembre 2000 a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1877/2000, sono rilasciati nei limiti del 36,3 % da applicare alle quantità richieste.

Per il suddetto prodotto sono respinte le domande di titolo del sistema A1 presentate dal 7 novembre al 9 novembre 2000.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'11 novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 292 del 15.11.1996, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU L 34 del 9.2.2000, pag. 16.

<sup>(3)</sup> GU L 225 del 5.9.2000, pag. 10.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2485/2000 DELLA COMMISSIONE**  
**del 10 novembre 2000**  
**relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 298/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1877/2000 della Commissione <sup>(3)</sup>, ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare.
- (2) Tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per i limoni, i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati. Tale superamento pregiudicherebbe il corretto funzionamento del regime

delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

- (3) Per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per i limoni esportati dopo il 10 novembre 2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1877/2000 per i limoni la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 10 novembre e prima del 16 novembre 2000, sono respinte.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'11 novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 292 del 15.11.1996, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU L 34 del 9.2.2000, pag. 16.

<sup>(3)</sup> GU L 225 del 5.9.2000, pag. 10.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2486/2000 DELLA COMMISSIONE**  
**del 10 novembre 2000**  
**che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1411/2000 della Commis-

sione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2447/2000 <sup>(6)</sup>.

- (2) L'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'11 novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

<sup>(3)</sup> GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5.

<sup>(5)</sup> GU L 161 dell'1.7.2000, pag. 22.

<sup>(6)</sup> GU L 281 del 7.11.2000, pag. 14.

## ALLEGATO

**del regolamento della Commissione, del 10 novembre 2000, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99**

(in EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 <sup>(1)</sup>	26,84	3,23
1701 11 90 <sup>(1)</sup>	26,84	8,11
1701 12 10 <sup>(1)</sup>	26,84	3,10
1701 12 90 <sup>(1)</sup>	26,84	7,68
1701 91 00 <sup>(2)</sup>	28,11	11,18
1701 99 10 <sup>(2)</sup>	28,11	6,66
1701 99 90 <sup>(2)</sup>	28,11	6,66
1702 90 99 <sup>(3)</sup>	0,28	0,37

<sup>(1)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU L 89 del 10.4.1968, pag. 3) modificato.

<sup>(2)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU L 94 del 21.4.1972, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2487/2000 DELLA COMMISSIONE****del 10 novembre 2000****che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato e che stabilisce l'importo dell'anticipo dell'aiuto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95 del Consiglio <sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ed abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81 <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1419/98 <sup>(3)</sup>, in particolare gli articoli 3, 4 e 5,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato; tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione, del 3 maggio 1989, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1624/1999 <sup>(5)</sup>. Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.

(2) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1554/95, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza effettiva del mercato, appaiano le più favorevoli; per tale determinazione si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee per un prodotto reso cif per un porto dell'Europa del Nord, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a

tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1201/89.

(3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato dal presente regolamento.

(4) A norma dell'articolo 5, paragrafo 3 bis, primo comma, del regolamento (CE) n. 1554/95, l'importo dell'acconto è pari al prezzo di obiettivo ridotto del prezzo del mercato mondiale, nonché di una riduzione calcolata in base alla formula applicabile in caso di superamento del quantitativo massimo garantito, ma tenendo conto della produzione stimata di cotone non sgranato aumentata del 15%. Il regolamento (CE) n. 1842/2000 della Commissione <sup>(6)</sup> ha fissato il livello della produzione stimata per la campagna 2000/2001. L'applicazione di questo metodo induce a stabilire ai livelli sotto indicati l'importo dell'acconto per Stato membro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, è fissato a 40,167 EUR/100 kg.

2. L'importo dell'acconto sull'aiuto, di cui all'articolo 5 paragrafo 3 bis, primo comma, del regolamento (CE) n. 1554/95, è pari a:

- 40,621 EUR/100 kg per la Spagna,
- 21,593 EUR/100 kg per la Grecia,
- 66,133 EUR/100 kg per gli altri Stati membri.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'11 novembre 2000.

<sup>(1)</sup> GU L 148 del 30.6.1995, pag. 45.

<sup>(2)</sup> GU L 148 del 30.6.1995, pag. 48.

<sup>(3)</sup> GU L 190 del 4.7.1998, pag. 4.

<sup>(4)</sup> GU L 123 del 4.5.1989, pag. 23.

<sup>(5)</sup> GU L 192 del 24.7.1999, pag. 39.

<sup>(6)</sup> GU L 220 del 31.8.2000, pag. 14.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2000.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2000

**che modifica la decisione 97/467/CE che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento**

[notificata con il numero C(2000) 3093]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/691/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 98/603/CE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, e l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 97/467/CE della Commissione <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 2000/496/CE <sup>(4)</sup>, stabilisce gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento. L'elenco di stabilimenti fissato dalla suddetta decisione non comprende stabilimenti che producono carni di ratiti.
- (2) Sono stati recentemente stabiliti l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri possono importare carni di ratiti, nonché le condizioni sanitarie e la certificazione veterinaria richieste per tali importazioni nella Comunità.
- (3) Conformemente alla decisione 97/467/CE, gli Stati membri possono autorizzare, fino al 1° ottobre 2000, gli stabilimenti per l'importazione di carni di ratiti.

- (4) La data del 1° ottobre 2000 va sostituita con quella del 30 aprile 2001 per consentire l'elaborazione degli elenchi degli stabilimenti dei paesi terzi e permettere alle autorità competenti di tali paesi di fornire alla Commissione le garanzie sanitarie necessarie, nell'intento di mantenere gli scambi commerciali esistenti.
- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

All'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della decisione 97/467/CE la data del «1° ottobre 2000» è sostituita dal «30 aprile 2001».

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2000.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17.

<sup>(2)</sup> GU L 289 del 28.10.1998, pag. 36.

<sup>(3)</sup> GU L 199 del 26.7.1997, pag. 57.

<sup>(4)</sup> GU L 200 dell'8.8.2000, pag. 39.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2000

**concernente l'aiuto finanziario della Comunità all'espletamento delle mansioni di alcuni laboratori comunitari di riferimento nel settore della sanità pubblica veterinaria (rischi biologici)**

[notificata con il numero C(2000) 3094]

(I testi in lingua tedesca, spagnola, francese, olandese ed inglese sono i soli facenti fede)

(2000/692/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1258/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno prevedere un aiuto finanziario della Comunità ai laboratori comunitari di riferimento che sono stati designati a livello comunitario per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui alle direttive e alle decisioni seguenti:

- direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 96/23/CE <sup>(4)</sup>,
- direttiva 92/117/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari <sup>(5)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/72/CE <sup>(6)</sup>,
- decisione 93/383/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa ai laboratori di riferimento per il controllo delle biotossine marine <sup>(7)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 1999/312/CE <sup>(8)</sup>,
- decisione 1999/313/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai laboratori di riferimento per il controllo delle contaminazioni batteriologiche e virali dei molluschi bivalvi <sup>(9)</sup>.

- (2) La concessione dell'aiuto comunitario è subordinata all'espletamento delle funzioni e dei compiti pertinenti da parte del laboratorio in questione.
- (3) Per motivi di bilancio, l'aiuto comunitario deve essere concesso per un periodo di un anno.
- (4) A fini di controllo finanziario, si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1258/1999 relativo al finanziamento della politica agricola comune.
- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. La Comunità concede alla Francia un aiuto finanziario destinato al «Laboratoire de l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des aliments» (precedentemente «Laboratoire Central d'Hygiène Alimentaire») di Maisons-Alfort, per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato D, capitolo II, della direttiva 92/46/CEE per quanto riguarda l'analisi del latte e dei prodotti a base di latte.
2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 95 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000.
3. L'importo di cui al paragrafo 2 potrà essere riesaminato sulla base dei risultati di una valutazione in corso.

*Articolo 2*

1. La Comunità concede alla Germania un aiuto finanziario destinato al «Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin» (precedentemente «Institut für Veterinärmedizin») di Berlino, per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato IV, capitolo II, della direttiva 92/117/CEE per quanto riguarda l'epidemiologia delle zoonosi.
2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 130 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000.

<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.  
<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.  
<sup>(3)</sup> GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1.  
<sup>(4)</sup> GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.  
<sup>(5)</sup> GU L 62 del 15.3.1993, pag. 38.  
<sup>(6)</sup> GU L 120 del 10.8.1999, pag. 12.  
<sup>(7)</sup> GU L 166 dell'8.7.1993, pag. 31.  
<sup>(8)</sup> GU L 120 dell'8.5.1999, pag. 37.  
<sup>(9)</sup> GU L 120 dell'8.5.1999, pag. 40.



*Articolo 3*

1. La Comunità concede ai Paesi Bassi un aiuto finanziario destinato al «Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne» di Bilthoven, per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato IV, capitolo II, della direttiva 92/117/CEE per quanto riguarda le salmonelle.

2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 125 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000.

*Articolo 4*

1. La Comunità concede alla Spagna un aiuto finanziario destinato al «Laboratorio de biotoxinas marinas del Área de Sanidad» di Vigo, per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 5 della decisione 93/383/CEE per quanto riguarda il controllo delle biotossine marine.

2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 135 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000.

*Articolo 5*

1. La Comunità concede al Regno Unito un aiuto finanziario destinato al laboratorio del «Center for Environment, Fisheries & Aquaculture Science» di Weymouth, per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 4 della decisione 1999/313/CE per quanto riguarda il controllo delle contaminazioni batteriologiche e virali dei molluschi bivalvi.

2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 93 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000.

*Articolo 6*

L'aiuto finanziario della Comunità è concesso secondo le seguenti modalità:

- a) 70 % a titolo di anticipo su richiesta dello Stato membro beneficiario;
- b) il saldo previa presentazione, al più tardi tre mesi dopo la fine del periodo per il quale è stato concesso l'aiuto finanziario, dei documenti giustificativi e di una relazione tecnica.

*Articolo 7*

Si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1258/1999.

*Articolo 8*

La Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2000.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2000

**relativa al ritiro dei riferimenti della norma EN 703 «Macchine agricole — Estrattori per sili — Sicurezza» dalla lista dei riferimenti delle norme pubblicate nel quadro dell'attuazione della direttiva 98/37/CE**

[notificata con il numero C(2000) 3104]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/693/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine <sup>(1)</sup>, modificata dalla direttiva 98/79/CE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,visto il parere del comitato istituito dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 della direttiva 98/37/CE modificata prevede che le macchine possano essere immesse sul mercato e messe in servizio soltanto se non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone ed eventualmente degli animali domestici o dei beni, purché siano debitamente installate, mantenute in efficienza ed utilizzate conformemente alla loro destinazione.
- (2) Le macchine conformi alle norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* si presume siano conformi alle esigenze essenziali di sicurezza e di salute contenute nell'articolo 3 della direttiva 98/37/CE modificata.
- (3) Gli Stati membri sono tenuti a pubblicare i riferimenti delle norme nazionali che attuano le norme armonizzate.
- (4) I riferimenti della norma armonizzata EN 703:1995 «Macchine agricole — Estrattori per sili — Sicurezza» sono stati oggetto di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 229 dell'8 agosto 1996, nel quadro dell'applicazione della direttiva 98/37/CE modificata.
- (5) Attualmente tale norma dà sempre presunzione di conformità.
- (6) L'Italia ha constatato che numerosi incidenti mortali si sono verificati sul suo territorio in seguito all'utilizzo di estrattori per sili costruiti in conformità alla norma

EN 703. Di conseguenza l'Italia ha ritenuto che tale norma non soddisfacesse le esigenze essenziali di sicurezza e di salute della direttiva e che i suoi riferimenti dovessero essere ritirati dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* al fine di non conferire più presunzione di conformità alla direttiva.

- (7) Il comitato tecnico CEN/TC 144 ha esaminato questo problema ed ha dato inizio ad un progetto di revisione di tale norma. Tenuto conto delle notevoli difficoltà incontrate durante tale revisione, ha concluso che saranno necessari molti anni per poter ratificare la norma rivista.
- (8) Tenendo conto di tale prevedibile dilazione, si propone di ritirare immediatamente i riferimenti di tale norma al fine di evitarne l'utilizzo futuro come norma armonizzata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

I riferimenti della norma EN 703 «Macchine agricole — Estrattori per sili — Sicurezza» sono ritirati dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Di conseguenza, l'utilizzo di tale norma non dà più presunzione di conformità alle esigenze essenziali di sicurezza e di salute della direttiva 98/37/CE modificata.

## Articolo 2

Gli Stati membri sono i destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2000.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 207 del 23.7.1998, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2000

**che modifica per la terza volta le decisioni 1999/466/CE e 1999/467/CE, che stabiliscono rispettivamente la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi e da tubercolosi per gli allevamenti di bovini di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri**

[notificata con il numero C(2000) 3133]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/694/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/20/CE <sup>(2)</sup>, in particolare l'allegato A, parte I, paragrafo 4, e l'allegato A, parte II, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 1999/466/CE della Commissione, del 15 luglio 1999, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi per gli allevamenti bovini di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri e che abroga la decisione 97/175/CE <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 2000/442/CE <sup>(4)</sup>, ha riconosciuto tale qualifica ad alcuni Stati membri e loro regioni fino al 31 ottobre 2000.
- (2) La decisione 1999/467/CE della Commissione, del 15 luglio 1999, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi per gli allevamenti bovini di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri e che abroga la decisione 97/76/CE <sup>(5)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 2000/442/CE, ha riconosciuto tale qualifica ad alcuni Stati membri e loro regioni fino al 31 ottobre 2000.
- (3) Le limitazioni temporanee della qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi bovina previste dalle decisioni di cui sopra sono state inserite a seguito di un'incongruenza di date nei diversi testi normativi relativi al sistema di identificazione dei bovini.
- (4) In base alle disposizioni di cui all'allegato A, parte I, paragrafo 4, lettera b), e parte II, paragrafo 7, lettera b), della direttiva 64/432/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/20/CE, una condizione essenziale per la

concessione della qualifica di ufficialmente indenne da, rispettivamente, tubercolosi e brucellosi bovina è l'identificazione del bestiame in conformità con la normativa comunitaria.

- (5) Dato che nelle aziende delle province di Trento e Bolzano in Italia e della Gran Bretagna, nel Regno Unito, i bovini vengono identificati in conformità con la normativa comunitaria vigente, è opportuno adeguare le decisioni 1999/466/CE e 1999/467/CE alla situazione normativa vigente a decorrere dalla data di pubblicazione della direttiva 2000/20/CE.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. Nel titolo dell'allegato II della decisione 1999/466/CE della Commissione sono soppressi i termini «fino al 31 ottobre 2000».
2. Nel titolo dell'allegato II della decisione 1999/467/CE della Commissione sono soppressi i termini «fino al 31 ottobre 2000».

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2000.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.<sup>(2)</sup> GU L 163 del 4.7.2000, pag. 35.<sup>(3)</sup> GU L 181 del 16.7.1999, pag. 34.<sup>(4)</sup> GU L 176 del 15.7.2000, pag. 51.<sup>(5)</sup> GU L 181 del 16.7.1999, pag. 36.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2000

**che modifica la decisione 2000/551/CE recante misure protettive nei confronti degli equidi provenienti da talune parti degli Stati Uniti d'America colpite dalla febbre del Nilo occidentale***[notificata con il numero C(2000) 3161]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2000/695/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) In alcuni stati degli Stati Uniti d'America sono stati denunciati nei cavalli casi di febbre del Nilo occidentale, una malattia virale non contagiosa trasmessa da vettori e accompagnata da segni clinici di encefalite.
- (2) La presenza di questa malattia può costituire un pericolo per l'uomo e gli equidi.
- (3) La Commissione ha pertanto adottato la decisione 2000/551/CE, del 15 settembre 2000, recante misure protettive nei confronti degli equidi provenienti da talune parti degli Stati Uniti d'America colpite dalla febbre del Nilo occidentale <sup>(3)</sup>.
- (4) Al fine di adeguare le misure all'attuale situazione epidemiologica e i requisiti di esame alle tecniche utilizzate nel paese esportatore, è necessario modificare la decisione 2000/551/CE recante misure protettive nei confronti degli equidi provenienti da talune parti degli Stati Uniti.

- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato II alla decisione 2000/551/CE è sostituito dall'allegato alla presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate nei confronti degli Stati Uniti d'America per renderle conformi alla presente decisione.

Essi ne informano la Commissione.

*Articolo 3*

La presente decisione si applica fino al 30 novembre 2000.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2000.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

<sup>(2)</sup> GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 234 del 16.9.2000, pag. 46.

ALLEGATO

«ALLEGATO II

**Certificato supplementare**

Numero di riferimento del certificato di polizia sanitaria: .....

L'equide di cui al summenzionato certificato sanitario risponde a una delle seguenti condizioni:

- 1) proviene da un'azienda situata al centro di una zona di almeno 30 km di raggio dall'azienda in cui non sono stati segnalati casi di febbre del Nilo occidentale negli equidi negli ultimi 15 giorni e in cui, nello stesso periodo, non si sono avuti contatti con equidi che hanno soggiornato in aziende in cui è stata confermata la presenza di febbre del Nilo occidentale nei 30 giorni precedenti <sup>(1)</sup>,  
oppure
- 2) proviene da un'azienda situata entro una zona di 30 km di raggio da un'azienda in cui è stata confermata la presenza negli equidi della febbre del Nilo occidentale negli ultimi 30 giorni e che, prima della spedizione,
  - è stato posto in isolamento premovimento e protetto dai vettori per un periodo di almeno 21 giorni o dal momento del suo arrivo da uno Stato membro della Comunità europea, presentando valori fisiologici normali alla misurazione giornaliera della temperatura corporea; l'animale è stato inoltre sottoposto, con esito negativo, a un saggio ELISA di cattura delle IgM per la ricerca di anticorpi contro il virus della febbre del Nilo occidentale, praticato su un campione di sangue prelevato non prima di 17 giorni dalla data di inizio dell'isolamento <sup>(1)</sup> o, se proveniente da uno Stato membro della Comunità europea e posto in isolamento per un periodo inferiore a 21 giorni, al massimo 5 giorni prima della spedizione <sup>(1)</sup>,  
oppure
  - è stato sottoposto a due saggi per la ricerca di anticorpi contro il virus della febbre del Nilo occidentale, rispettivamente con esito negativo per il saggio ELISA di cattura delle IgM e con esito positivo, ad una diluizione 1:100 di siero, per il saggio ELISA di cattura delle IgG <sup>(1)</sup> o per un saggio di neutralizzazione-riduzione della placche <sup>(1)</sup>, praticati su un campione di sangue prelevato non più di 21 giorni prima della spedizione <sup>(1)</sup>.

Fatto a ... , il ...	Nome e funzione	Firma del veterinario ufficiale

<sup>(1)</sup> Cancellare la voce non pertinente.»